

Documento di ePolicy

ARIC81700A

I. C. DON LORENZO MILANI

VIA ROMA 193 - 52026 - CASTELFRANCO PIANDISCO' - AREZZO (AR)

CECILIA PAMPALONI

Capitolo 1 - Introduzione al documento di ePolicy

1.1 - Scopo dell'ePolicy

Le TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel processo educativo e per l'apprendimento degli studenti e delle studentesse.

Le "competenze digitali" sono fra le abilità chiave all'interno del [Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l'apprendimento permanente](#) e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).

In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L'E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti.

L'E-policy ha l'obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:

- l'approccio educativo alle tematiche connesse alle "competenze digitali", alla privacy, alla sicurezza online e all'uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;
- le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;
- le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.

Argomenti del Documento

1. **Presentazione dell'ePolicy**

1. Scopo dell'ePolicy
2. Ruoli e responsabilità
3. Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto
4. Condivisione e comunicazione dell'ePolicy all'intera comunità scolastica
5. Gestione delle infrazioni alla ePolicy
6. Integrazione dell'ePolicy con regolamenti esistenti
7. Monitoraggio dell'implementazione dell'ePolicy e suo aggiornamento

2. **Formazione e curriculum**

1. Curriculum sulle competenze digitali per gli studenti
2. Formazione dei docenti sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella didattica
3. Formazione dei docenti sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali
4. Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità

3. **Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT (Information and Communication Technology) della e nella scuola**

1. Protezione dei dati personali
2. Accesso ad Internet
3. Strumenti di comunicazione online
4. Strumentazione personale

4. **Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare**

1. Sensibilizzazione e prevenzione
2. Cyberbullismo: che cos'è e come prevenirlo
3. Hate speech: che cos'è e come prevenirlo
4. Dipendenza da Internet e gioco online
5. Sexting
6. Adescamento online
7. Pedopornografia

5. **Segnalazione e gestione dei casi**

1. Cosa segnalare
2. Come segnalare: quali strumenti e a chi
3. Gli attori sul territorio per intervenire
4. Allegati con le procedure

Perché è importante dotarsi di una E-policy?

Attraverso l'E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi

all'uso di Internet.

L' E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.

1.2 - Ruoli e responsabilità

Affinché l'E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per la scuola e tutta la comunità educante è necessario che ognuno, secondo il proprio ruolo, s'impegni nell'attuazione e promozione di essa.

All'interno dell'Istituto esistono più figure professionali che, a vario titolo, si occupano di gestione e programmazione delle attività formative, didattiche ed educative. In particolare:

- **Dirigente Scolastico:** deve garantire la sicurezza, anche online, di tutti i membri della comunità scolastica. E' adeguatamente formato sulla sicurezza e sulla prevenzione di problematiche offline e online, in linea con il quadro normativo di riferimento e le indicazioni del MIUR. Promuove la cultura della sicurezza online e, ove possibile, fornisce il proprio contributo all'organizzazione, insieme al docente referente sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo, attraverso corsi di formazione specifici per tutte le figure scolastiche sull' utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Il Dirigente Scolastico, infine, ha la responsabilità di gestire ed intervenire nei casi di gravi episodi di bullismo, cyberbullismo ed uso improprio delle tecnologie digitali.
- **Animatore digitale:** supporta il personale scolastico da un punto di vista non solo tecnico-informatico, ma anche in riferimento ai rischi online, alla protezione e gestione dei dati personali ed è uno dei promotori di percorsi di formazione interna all'Istituto negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale". Monitora e rileva eventuali episodi o problematiche connesse all'uso delle TIC a scuola, e ha il compito di controllare che gli utenti autorizzati accedano alla Rete della scuola con apposita password, per scopi istituzionali e consentiti (istruzione e formazione).
- **Referente bullismo e cyberbullismo:** "Ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo" (Art. 4 [Legge n.71/2017](#), "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"). Tale figura ha il compito di coordinare e promuovere iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto

del bullismo e del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Fondamentale, dunque, il suo ruolo non solo in ambito scolastico ma anche in quello extrascolastico, in quanto (ove possibile) potrebbe coinvolgere, con progetti e percorsi formativi ad hoc, studenti, colleghi e genitori .

- **Docenti:** hanno un ruolo centrale nel diffondere la cultura dell'uso responsabile delle TIC e della Rete, ad esempio integrando parti del curriculum della propria disciplina con approfondimenti ad hoc e promuovendo, dove possibile, anche l'uso delle tecnologie digitali nella didattica. I docenti accompagnano e supportano gli studenti e le studentesse nelle attività di apprendimento e nei laboratori che prevedono l'uso della LIM o di altri dispositivi tecnologici che si connettono alla Rete; hanno il dovere morale e professionale di segnalare al Dirigente Scolastico qualunque problematica, violazione o abuso, anche online, che vede coinvolti studenti e studentesse.
 - **Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA):** svolge funzioni miste, ossia di tipo amministrativo, contabile, gestionale e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente tutto. Anche il personale ATA deve essere coinvolto in attività di formazione e autoformazione in tema di bullismo e cyberbullismo, nonché nella segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo e nel raccogliere, verificare e valutare le informazioni inerenti possibili casi di bullismo/cyberbullismo.
 - **Studenti e Studentesse:** in relazione al proprio grado di maturità e consapevolezza raggiunta, sono chiamati/e ad utilizzare al meglio le tecnologie digitali in coerenza con quanto richiesto dai docenti; con il supporto della scuola hanno l'opportunità di imparare a tutelarsi online, tutelare i/le propri/e compagni/e e rispettarli/le, partecipare attivamente a progetti ed attività che riguardano l'uso positivo delle TIC e della Rete e farsi promotori di quanto appreso anche attraverso possibili percorsi di peer education.
 - **Genitori:** in continuità con l'Istituto scolastico, partecipano attivamente nelle attività di promozione ed educazione sull'uso consapevole delle TIC e della Rete, nonché sull'uso responsabile dei device personali. Si relazionano in modo costruttivo con i docenti sulle linee educative che riguardano le TIC e la Rete e comunicare con loro circa i problemi rilevati quando i/le propri/e figli/e non usano responsabilmente le tecnologie digitali o Internet. È estremamente importante che accettino e condividano quanto scritto nell'ePolicy dell'Istituto.
 - **Enti educativi esterni e le associazioni:** devono conformarsi alla politica dell'Istituto riguardo all'uso consapevole della Rete e delle TIC. Hanno la responsabilità di promuovere comportamenti sicuri, la sicurezza online e di assicurare la protezione degli studenti e delle studentesse durante le attività che si svolgono insieme.
-

1.3 - Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto

Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le studentesse devono: mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando atteggiamenti inappropriati, essere guidati dal principio di interesse superiore del minore, ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni ed i desideri dei minori, soprattutto se preoccupati o allertati per qualcosa.

Sono vietati i comportamenti irrispettosi, offensivi o lesivi della privacy, dell'intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza.

Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto dove sono esplicitate le modalità di utilizzo dei propri dispositivi personali (smartphone, tablet, pc, etc.) e quelli in dotazione della scuola, evitando un uso improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le attività con gli studenti e le studentesse. Esiste l'obbligo di rispettare la privacy, soprattutto dei soggetti minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio di contatti personali (numero, mail, chat, profili di social network).

In particolare, in caso di sospetto e/o del verificarsi di episodi che possano mettere in pericolo studenti e studentesse si richiede:

- di rivolgersi in primis al Dirigente scolastico ed al Referente del bullismo/cyberbullismo e/o al referente dell'E-policy;
- di compilare l'apposita [Scheda di Segnalazione](#).

Si allega inoltre la [Procedura di segnalazione](#) da seguire.

1.4 - Condivisione e comunicazione dell'ePolicy all'intera comunità scolastica

Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al centro gli studenti e le studentesse e sottolineando compiti, funzioni e attività reciproche. È molto importante che ciascun attore scolastico (dai docenti agli/le studenti/esse) si faccia a sua volta promotore del documento.

L'E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse, alla comunità scolastica attraverso:

- la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola;
- il Patto di Corresponsabilità, che deve essere sottoscritto dalle famiglie e rilasciato alle stesse all'inizio dell'anno scolastico;

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene esposto in versione semplificata negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o comunque esposto in vari punti spaziali dell'Istituto.

Gli studenti e le studentesse vengono informati sul fatto che sono monitorati e supportati nella navigazione on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta da tenere in Rete.

1.5 - Gestione delle infrazioni alla ePolicy

La scuola gestirà le infrazioni all'E-policy attraverso azioni educative e/o sanzioni, qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.

Oltre agli studenti e alle studentesse, tutto il personale scolastico (docenti, personale tecnico e amministrativo) è tenuto rispettare quanto riportato nella presente ePolicy, ad utilizzare in modo adeguato i device o la Rete, nonché a segnalare eventuali condotte improprie dei/le propri/ie studenti/studentesse.

A titolo di esempio si riportano alcune condotte non corrette e quindi sanzionabili secondo il Regolamento di Istituto vigente:

- condivisione online di immagini o video di compagni/e senza il loro consenso o che li ritraggono in pose offensive e denigratorie;
- condivisione di scatti intimi e a sfondo sessuale;
- condivisione di dati personali;
- invio di immagini o video volti all'esclusione di compagni/e.

Nel caso in cui si verifichi un'infrazione, l'Istituto interverrà su tutto il contesto classe con attività specifiche educative e di sensibilizzazione, allo scopo di promuovere una maggior consapevolezza circa l'utilizzo delle TIC e di Internet, tenendo conto dell'età

dello studente o della studentessa.

In caso di infrazione molto grave potrebbe essere necessario denunciare l'episodio coinvolgendo la Polizia Postale, oppure garantire immediato supporto psicologico allo/la studente/ssa attraverso i servizi predisposti, qualora ciò fosse necessario.

Anche al personale scolastico è richiesto il rispetto del suddetto Regolamento, con possibili interventi sanzionatori nel caso di un eventuale uso improprio dei device o della Rete o di mancate segnalazioni di condotte improprie dei/lle propri/ie studenti/studentesse.

1.6 - Integrazione dell'ePolicy con Regolamenti esistenti

Il Regolamento dell'Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all'E-policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto.

I suddetti documenti (Regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità) sono raggiungibili e consultabili ai seguenti riferimenti:

- <https://scuoleonmilani.edu.it/regolamento-distituto/>
- <https://scuoleonmilani.edu.it/patto-di-corresponsabilita/>

1.7 - Monitoraggio dell'implementazione della ePolicy e suo aggiornamento

L'E-policy viene aggiornata periodicamente e quando si verificano cambiamenti significativi in riferimento all'uso delle tecnologie digitali all'interno della scuola. Le modifiche del documento saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il monitoraggio del documento sarà realizzato a partire da una valutazione della sua efficacia in riferimento agli obiettivi specifici che lo stesso si pone.

Il monitoraggio e l'aggiornamento dell'ePolicy saranno a cura di una commissione di

lavoro costituita da:

1. referente ePolicy
2. referente bullismo/cyberbullismo
3. animatore digitale
4. n. 1 docente del gruppo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

E' compito del docente referente ePolicy coordinare la revisione e/o l'aggiornamento del documento di ePolicy.

Il nostro piano d'azioni

Azioni da svolgere entro un'annualità scolastica:

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto agli studenti

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto ai docenti

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni:

Organizzare 1 evento di presentazione e conoscenza dell'ePolicy rivolto agli studenti

Organizzare 1 evento di presentazione e conoscenza dell'ePolicy rivolto ai docenti

Organizzare 1 evento di presentazione e conoscenza dell'ePolicy rivolto ai genitori

Capitolo 2 - Formazione e curriculum

2.1. Curriculum sulle competenze digitali per gli studenti

I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più “intuitivo” ed “agile” rispetto agli adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori “competenze digitali”.

Infatti, “la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico” ([“Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per l’apprendimento permanente”](#), C189/9, p.9).

Per questo la scuola si impegna a portare avanti percorsi volti a promuovere tali competenze, al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Ciò avverrà attraverso la progettazione e implementazione di un curriculum digitale.

I documenti più importanti per progettare e implementare un buon curriculum sulle competenze digitali a cui fare riferimento sono:

- **Piano Scuola Digitale (PNSD)**, in particolar modo il paragrafo 4.2. su “Competenze e contenuti”: è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale
- **Sillabo sull’Educazione Civica Digitale**: ha lo scopo di inquadrare il corpus di temi e contenuti che sono alla base dello sviluppo di una piena cittadinanza digitale degli studenti attraverso il percorso educativo.
- **DigComp 2.1.**: “Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini”, con otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo
- **Raccomandazione del Consiglio europeo** relativa alle competenze chiave

per l'apprendimento permanente (C189/9, p. 9): documento in cui vengono specificate le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti essenziali legati a tale competenza

Il DigComp, in particolare, è diventato un riferimento per lo sviluppo e la pianificazione strategica di iniziative sulle competenze digitali, sia a livello europeo sia nei singoli stati membri dell'Unione.

2.2 - Formazione dei docenti sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella didattica

È fondamentale che i docenti tutti siano formati ed aggiornati sull'uso corretto, efficace ed efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed inclusivo.

Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo positivo, critico e specifico delle nuove tecnologie e per armonizzare gli apprendimenti.

La professione docente è complessa e pertanto richiede competenze diverse ed integrate, fra queste anche quelle di tipo digitale. Le TIC, infatti, dovrebbero essere usate dagli insegnanti ad integrazione della didattica al fine di progettare, sviluppare, utilizzare, gestire e valutare i processi di insegnamento e apprendimento di tutti gli studenti e le studentesse della classe, anche delle persone con disabilità (in chiave inclusiva).

Di conseguenza, gli insegnanti dovrebbero avere o raggiungere un buon livello di formazione in merito all'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella didattica, tenendo presente l'immagine che fornisce in merito il DigComp: "imparare a nuotare nell'oceano digitale".

È su tali premesse che l'Istituto, attraverso il collegio dei docenti, dovrebbe riconoscere e favorire la partecipazione del personale ad iniziative promosse sia direttamente dalla scuola (ad es. con l'aiuto dell'animatore digitale) dalle reti di scuole e dall'amministrazione, sia quelle liberamente scelte dai docenti (anche online), purché restino coerenti con il piano di formazione.

La competenza digitale, oggi, è imprescindibile per i docenti così

come per studenti e studentesse e permette di integrare la didattica con strumenti che la diversificano, la rendono innovativa e in grado di venire incontro ai nuovi stili di apprendimento.

Gli insegnanti, dunque, devono essere pronti a cogliere tale sfida anche grazie alla possibilità di formazione permanente offerta loro in primis dall'Istituto scolastico, in modo da rispondere ai diversi bisogni formativi della classe.

2.3 - Formazione dei docenti sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali

La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli insegnanti sul tema dell'uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò avverrà tramite specifici momenti di aggiornamento che, con cadenza, verranno organizzati dall'Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato interno (animatore digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del personale esterno (professionisti qualificati), con il supporto della rete scolastica del territorio (USR, Osservatori regionali sul bullismo, scuole Polo, etc...), delle amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti.

Nell'ottica di creare ulteriore sinergia fra scuola, studenti/studentesse e famiglie, di promuovere la condivisione di buone pratiche nell'utilizzo consapevole delle TIC e di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, offesa, denigrazione e lesione della dignità dell'altro, nonché fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è necessario e auspicabile che i docenti tutti dell'Istituto scolastico seguano un percorso formativo specifico ed adeguato che abbia ad oggetto non solo l'uso responsabile e sicuro della Rete ma anche i rischi legati a quest'ultime.

Formare i docenti sulle tematiche in oggetto vuol dire non pensare esclusivamente all'alfabetizzazione ai media ma anche considerare la sfera emotiva e affettiva degli studenti e delle studentesse che usano le nuove tecnologie. Essi/e, infatti, comunicano, esprimono se stessi e sviluppano l'identità personale e sociale, attraverso i dispositivi tecnologici che sempre di più consentono loro di poter entrare in contatto con il mondo che li circonda. Prestare attenzione a questi aspetti significa dare loro gli strumenti per poter educare ragazzi e ragazze alle emozioni in contesto onlife e quindi modulare

e gestire i propri ed altrui comportamenti, favorendo e promuovendo forme di convivenza civile.

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e integrazioni al Patto di Corresponsabilità

Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come nella promozione di un loro uso positivo e capace di coglierne le opportunità, è necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l'alleanza educativa e promuovere percorsi educativi continuativi e condivisi per accompagnare insieme ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali, anche in una prospettiva lavorativa futura. L'Istituto garantisce la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle tecnologie digitali, previste dall'ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso l'aggiornamento, oltre che del regolamento scolastico, anche del "Patto di corresponsabilità" e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell'Istituto.

Oggi più che mai è importante rinforzare l'alleanza educativa fra scuola e famiglie.

Il "Patto di Corresponsabilità" è un documento centrale per ogni istituzione scolastica e per la comunità educante tutta. Per questo, recentemente è stato avviato dal Miur un percorso di revisione finalizzato a definire in modo più dettagliato modalità, tempi e ambiti della partecipazione da parte di genitori e studenti alla vita scolastica. E ciò, anche al fine di creare una maggiore collaborazione e condivisione degli interventi di formazione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo all'interno della comunità educante.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell'arco dell'anno scolastico 2021/2022)

- Organizzare incontri con esperti per i docenti sulle competenze

digitali.

AZIONI (da sviluppare nell'arco dei tre anni scolastici successivi)

- Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi sull'utilizzo e l'integrazione delle TIC nella didattica.
- Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.

Capitolo 3 - Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e nella scuola

3.1 - Protezione dei dati personali

“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nell'era di Internet e in presenza di nuove forme di comunicazione questo compito diventa ancora più cruciale. È importante riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”.

(cfr. <http://www.garanteprivacy.it/scuola>).

Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle loro famiglie. Talvolta, tali dati possono riguardare informazioni sensibili, come problemi sanitari o particolari disagi sociali. Il “corretto trattamento dei dati personali” a scuola è condizione necessaria per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per questo è importante che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, rispettino la privacy, tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono minorenni.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Anche le scuole, quindi, hanno oggi l'obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19 settembre.

In questo paragrafo dell'ePolicy affrontiamo tale problematica, con particolare

riferimento all'uso delle tecnologie digitali, e indichiamo le misure che la scuola intende attuare per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, con particolare attenzione ai minori. A tal fine, l'Istituto allega alla presente ePolicy i modelli di liberatoria da utilizzare e conformi alla normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali.

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc.

Fra questi, particolarmente importanti sono:

- i dati che permettono l'identificazione diretta di una persona, come i dati anagrafici (ad es. nome e cognome);
- i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad es. il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);
- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati cosiddetti sensibili, cioè quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale di una persona. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;
- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati cosiddetti giudiziari, cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad es. i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto o obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

I soggetti sono:

- L'interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali (art. 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679);
- Il titolare è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico, privato o l'associazione che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del

trattamento (art. 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679);

- Il responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati (art. 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679). Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. sub-responsabile (art. 28, paragrafo 2).

Il Trattamento dei dati è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali.

Ad esempio: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679).

I soggetti che procedono al trattamento dei dati personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati.

Il nostro Istituto Scolastico al Regolamento UE 2016/679 deve:

- Redigere e mantenere un registro dei trattamenti dei dati: sia per il titolare che per il responsabile dei trattamenti.
- Valutare i rischi sulla privacy: (definita nel regolamento Data Protection Impact Assessment o PIA) relativamente ad alcune tipologie di trattamento dei dati sensibili. Le istituzioni scolastiche pubbliche e private possono trattare anche dati sensibili, come ad esempio dati relativi alle origini razziali per favorire l'integrazione degli/le alunni/e, dati relativi alle convinzioni religiose, al fine di garantire la libertà di culto, e dati relativi alla salute per adottare misure di sostegno degli/le alunni/e, come i dati vaccinali con le Asl.
- Analizzare il processo sulla raccolta/gestione del consenso: occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio, all'interno di modulistica o sul proprio sito web istituzionale. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice e chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali, ma devono ad esempio adeguare tutta la modulistica al Regolamento UE 2016/679 e predisporre una lettera di incarico per il trattamento dei dati al personale ATA, ai collaboratori scolastici e ai

docenti.

- Adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti.

Nel sito internet del nostro Istituto è presente un'apposita pagina web relativa al trattamento dei dati all'indirizzo <https://scuoledonmilani.edu.it/privacy-2/>

3.2 - Accesso ad Internet

1. *L'accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.*
2. *Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.*
3. *Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.*
4. *L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.*
5. *Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.*

Così recita l'art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le "misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperto e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione".

Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell'ordinamento italiano ed europeo e la scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli studenti che non dispongono della Rete a casa. In modo coerente il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi quello di "fornire a tutte le scuole le condizioni per l'accesso alla società dell'informazione e fare in modo che il "diritto a Internet" diventi una realtà, a partire dalla scuola".

Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall'altro le consentono di adeguarsi ai cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura digitale diffusa che deve iniziare proprio a scuola.

Di fronte all'emergenza nazionale legata alla diffusione del Covid-19, le tecnologie si sono rivelate improvvisamente una risorsa fondamentale, ma hanno anche messo in evidenza difficoltà e carenze (tecnologiche e di competenze), che hanno accentuato le distanze sociali già esistenti. Tutto ciò è accaduto anche nel mondo della scuola, catapultata nella didattica a distanza. Si sono da subito evidenziate tra gli studenti disparità di accesso alla connessione internet e disparità di accesso ai device. Per rendere la didattica on line accessibile a tutti gli studenti il nostro Istituto si è mobilitato da subito per intervenire sulla disparità di accesso ai device. Sono stati distribuiti agli studenti che ne avevano bisogno diversi notebook già in dotazione della scuola e altri che sono stati acquistati.

3.3 - Strumenti di comunicazione online

Le tecnologie digitali sono in grado di ridefinire gli ambienti di apprendimento, supportando la comunicazione a scuola e facilitando un approccio sempre più collaborativo. L'uso degli strumenti di comunicazione online a scuola, al fianco di quelli più tradizionali, ha l'obiettivo di rendere lo scambio comunicativo maggiormente interattivo e orizzontale. Tale uso segue obiettivi e regole precise correlati alle caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle tecnologie digitali.

Il nostro Istituto è dotato, attualmente di strumenti di comunicazione esterna e interna:

- per la comunicazione interna si utilizza l'email istituzionale (Google Workspace for Education) e il registro elettronico.
- per la comunicazione esterna si fa riferimento al sito e al profilo social network (Facebook)

In riferimento all'uso degli strumenti di comunicazione online per la circolazione di informazioni e comunicazione interne, come avviene generalmente fra i docenti mediante ad esempio l'uso di gruppi whatsapp o telegram, è importante ricordare quello che si può definire "diritto alla disconnessione". L'art. 22 (Livelli, soggetti, materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola) del CCNL 2016/2018, infatti, fa riferimento ai criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in

orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare. È importante sottolineare però che per le chat informali fra colleghi, o fra docenti e genitori, non esiste una vera e propria regolamentazione, e per tale ragione è fondamentale, a partire dal buon senso e da una riflessione sulle peculiarità del mezzo, che si elaborino regole condivise sull'uso delle stesse.

- *Mettere in chiaro fin dall'inizio, comprendere e rispettare sempre le finalità del gruppo, scrivendo e pubblicando solo contenuti pertinenti a tali finalità;*
- *Usare sempre un linguaggio adeguato e il più possibile chiaro e preciso (come già sottolineato la comunicazione online si presta spesso a non pochi fraintendimenti);*
- *Evitare di affrontare in chat argomenti troppo complessi e controversi (la comunicazione online in una chat di gruppo non è adatta per la gestione di problematiche di questo tipo, che certamente è più opportuno affrontare in presenza o in un Consiglio di classe);*
- *Evitare discussioni di questioni che coinvolgono due o pochi interlocutori, onde evitare di annoiare e disturbare gli altri componenti del gruppo;*
- *Non condividere file multimediali troppo pesanti;*
- *Evitare il più possibile di condividere foto di studenti in chat;*
- *Indirizzare solo domande precise e chiare, a cui si possano dare risposte altrettanto brevi e precise;*
- *Evitare messaggi troppo spezzettati, cercando il più possibile di essere brevi ed esauritivi allo stesso tempo.*

3.4 - Strumentazione personale

I dispositivi tecnologici sono parte integrante della vita personale di ciascuno, compresa quella degli/le studenti/esse e dei docenti (oltre che di tutte le figure professionali che a vario titolo sono inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano necessariamente anche la didattica e gli stili di apprendimento. Comprendere il loro utilizzo e le loro potenzialità innovative, diventa di cruciale importanza, anche considerando il quadro di indirizzo normativo esistente e le azioni programmatiche, fra queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD.

La presente **ePolicy** contiene indicazioni, revisioni o eventuali integrazioni di Regolamenti già esistenti che disciplinano l'uso dei dispositivi personali in classe, a seconda dei vari usi, anche in considerazione dei dieci punti del Miur per l'uso dei dispositivi mobili a scuola (BYOD, "Bring your own device").

Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e riflettere sulle possibilità per l'Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e specifica che tratti tali aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella

e per la didattica.

I tablet e i pc personali posso essere integrati nel lavoro nelle classi quando ben progettato e calibrato per discipline e obiettivi formativi e didattici.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell'arco dell'anno scolastico 2021/2022).

- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare gli studenti e le studentesse dell'Istituto sui temi dell'accesso ad Internet e dell'uso sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity)

AZIONI (da sviluppare nell'arco dei tre anni scolastici successivi).

- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare il personale adulto dell'Istituto sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali
- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare gli studenti e le studentesse dell'Istituto sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali
- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare i genitori dell'Istituto sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali

Capitolo 4 - Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare

4.1 - Sensibilizzazione e Prevenzione

Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:

- commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri;
- essere una vittima di queste azioni;
- osservare altri commettere queste azioni.

È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro in modo da poter poi adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto importante sapere quali sono le possibili strategie da mettere in campo per ridurre la possibilità che questi fenomeni avvengano. Ciò è possibile lavorando su aspetti di ampio raggio che possano permettere una riduzione dei fattori di rischio e di conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino in situazioni non piacevoli. È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili situazioni di rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento.

Gli strumenti da adottare per poter ridurre l'incidenza di situazioni di rischio si configurano come interventi di **sensibilizzazione e prevenzione**.

- Nel caso della **sensibilizzazione** si tratta di azioni che hanno come obiettivo quello di innescare e promuovere un cambiamento; l'intervento dovrebbe fornire non solo le informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma anche illustrare le possibili soluzioni o i comportamenti da adottare.
- Nel caso della **prevenzione** si tratta di un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed evitare l'insorgenza di rischi legati all'utilizzo del digitale e quindi ridurre i rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i.

Le azioni di sensibilizzazione riguarderanno:

- accrescere la consapevolezza nel gruppo target di riferimento circa un determinato tema/bisogno/problema che potrebbe presentarsi in quel gruppo;
- incoraggiare il gruppo a modificare i propri comportamenti rendendoli più

funzionali;

- diffondere all'esterno del gruppo di riferimento e quindi tra l'opinione pubblica una certa consapevolezza rispetto all'argomento di interesse;
- facilitare il coinvolgimento di soggetti esterni in modo da mettere insieme diverse idee per lavorare ad un obiettivo comune.
- favorire la diffusione di informazioni e servizi disponibili all'utilità collettiva (ad esempio, si può pensare ad un intervento di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza dell'ePolicy nella comunità scolastica).

In sintesi, è opportuno tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- spingere le persone a desiderare un cambiamento;
- porre in evidenza la possibilità di generare un cambiamento;
- individuare le azioni che consentono di produrre il cambiamento.

Se il problema della "sicurezza" è difficilmente riconducibile esclusivamente all'esistenza in sé di alcuni rischi, più o meno gravi e insidiosi, appare chiaro dunque come le migliori strategie di intervento siano di carattere prevalentemente preventivo.

- **Prevenzione Universale.** Un programma di questo tipo parte dal presupposto che tutti gli studenti siano potenzialmente a rischio. Si tratta quindi di interventi diretti al grande pubblico o a un intero gruppo di una popolazione che non è stato identificato sulla base del rischio individuale. Efficacia: trattandosi di programmi ad ampio raggio gli effetti di questi programmi possono essere modesti se confrontati con programmi che "trattano" un gruppo con un problema specifico. Tuttavia, questi interventi possono produrre cambiamenti in grandi popolazioni (ad es. si pensi ad un programma dedicato alle competenze emotive, oppure alla cittadinanza digitale).
- **Prevenzione Selettiva.** Un programma dedicato ad un gruppo di studenti in cui il rischio online è presente. In questo caso la presenza del rischio è stata individuata tramite precedenti indagini, segnalazioni fatte dalla scuola, oppure dalla conoscenza della presenza di fattori di rischio in quel determinato territorio. In questi casi gli interventi sono mirati e prevedono programmi formativi strutturati che hanno l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le strategie di problem solving. Può essere un valido programma se si osservano casi in cui la prevenzione universale non ha dato gli esiti previsti.
- **Prevenzione Indicata.** Un programma di intervento sul caso specifico, è quindi pensato e strutturato per adattarsi agli/lle studenti/studentesse con l'obiettivo di ridurre i comportamenti problematici, oppure dare supporto alle vittime. Per la sua natura questo tipo di intervento si avvale di professionalità diverse perché spesso affronta problemi legati alla salute mentale del minore per cui è opportuno coinvolgere anche la famiglia del/lla ragazzo/a.

La responsabilità dell'azione preventiva ed educativa chiama in campo diverse agenzie educative oltre alla scuola, come la famiglia, ma non solo (istituzioni, associazioni, società civile, etc.), ciascuna con un proprio compito nei confronti di bambini e

bambine e di adolescenti. Tali agenzie sono chiamate a collaborare ad un progetto comune, nell'ambito di funzioni educative condivise. La necessità di questa collaborazione nasce, più o meno consapevolmente, dal riconoscimento sia da parte dei genitori che da parte degli insegnanti della rispettiva difficoltà a svolgere da soli la propria funzione formativa ed educativa.

4.2 - Cyberbullismo: che cos'è e come prevenirlo

La legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", nell'art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La stessa legge e le relative **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
- promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di [cyberbullismo](#) e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
- **Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:**
 - Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del [cyberbullismo](#). A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

- Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

Le caratteristiche del fenomeno:

- L'impatto: la diffusione di materiale tramite Internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online e continuare a diffondersi). Un contenuto offensivo e denigratorio online può, quindi, diventare virale e distruggere in alcuni casi la reputazione della vittima. Nelle situazioni più gravi, le vittime di cyberbullismo si trovano costrette a dover cambiare scuola o addirittura città, ma questo spesso non le aiuta. La Rete, si sa, è ovunque.
- La convinzione dell'anonimato: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile. Sentendosi protetti dall'anonimato ci si sente liberi e più forti nel compiere atti denigratori, senza il timore di essere scoperti. È importante tenere bene a mente, però, che quello dell'anonimato è un "falso mito della Rete". Ogni nostra azione online è, infatti, rintracciabile e riconducibile a noi con gli strumenti opportuni o con l'intervento della Polizia Postale. L'anonimato del cyberbullo, inoltre, è anche uno dei fattori che stanno alla base del forte stress percepito dalla vittima, la quale molte volte non può dare né un nome e né un volto al proprio aggressore;
- L'assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo dei suoi spazi-rifugio. La vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga. Spegnerne il cellulare o il computer non basta, così come cancellare tutti i propri profili social. Il solo pensiero che eventuali contenuti denigratori continuino a diffondersi online è doloroso e si accompagna ad un senso costante di rabbia e impotenza.
- L'assenza di limiti temporali: può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.
- L'indebolimento dell'empatia: esistono cellule chiamate neuroni specchio che ci permettono di "leggere" gli altri quando li abbiamo di fronte, capirli e di provare emozioni simile a quelle che loro provano, proprio come se fossimo di fronte ad uno specchio. Tale sensazione è data dall'attivazione di una particolare area del cervello. Quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione speciale di questi neuroni viene meno (mancando la presenza fondamentale dell'altro che è sostituito dal dispositivo). La riduzione di empatia che ne consegue può degenerare nei comportamenti noti messi in atto dai cyberbulli.
- Il feedback non tangibile: il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della vittima e, ancora una volta, ciò riduce fortemente l'empatia e il riconoscimento del danno provocato.

Per questo non si è mai totalmente consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. L'impossibilità di vedere con i propri occhi l'eventuale sofferenza e umiliazione

provata dalla vittima fa sì che il tutto venga percepito come “uno scherzo” divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti. Inoltre, il cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un contesto virtuale che spesso viene percepito dai ragazzi come non “reale”, come un mondo ludico a sé stante.

È possibile suddividere gli atti di cyberbullismo in due grandi gruppi:

- cyberbullismo diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms, mms) che hanno un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei.
- cyberbullismo indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social network, blog, forum) per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico.

È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che riguarda unicamente vittima e cyberbullo. È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti, centrale è il ruolo delle agenzie educative e di socializzazione (formali e informali) più importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie digitali e il gruppo dei pari.

Come riconoscere casi di cyberbullismo?

Di seguito, alcuni segnali generali che può manifestare la potenziale vittima di cyberbullismo:

- Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- Inizia ad utilizzare sempre meno Pc e telefono (arrivando ad evitarli);
- Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- Il suo rendimento scolastico peggiora.

La normativa in materia

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 la Legge 71/2017, **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”**, una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell'istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni Istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel

dettaglio dalle **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**.

La L.71/17 introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione di cyberbullismo (come già riportato sopra).

Nella consapevolezza che le azioni efficaci siano quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispositivi giuridici.

Sempre la Legge 71/2017 introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di ammonimento da parte del Questore: il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è stata estesa al cyberbullismo e può essere impartita da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- percosse (art. 581),
- lesione personale (art. 582),
- ingiuria (art. 594),
- diffamazione (art. 595),
- violenza privata (art. 610),
- minaccia (art. 612),
- danneggiamento (art. 635).

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". Cosa si intende per "imputabilità"? Vuol dire avere la cosiddetta "capacità d'intendere e volere".

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici).

L'atto di bullismo può violare sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minore possono ricadere anche su:

- i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola (culpa in educando).
- gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'Istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri/e ragazzi/e, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola (culpa in vigilando).
- esiste poi una culpa in organizzando, che si ha quando la scuola non mette in atto le azioni previste per la prevenzione del fenomeno o per affrontarlo al meglio (così come previsto anche dalla normativa vigente).

Responsabilità dei genitori

Se il minore non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori, perché la responsabilità penale è personale.

Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),
- di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

Responsabilità degli insegnanti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?

In questi casi interviene l'art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell'Istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell'amministrazione. L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una "colpa in vigilando", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5).

4.3 - Hate speech: che cos'è e come prevenirlo

Il fenomeno di "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante affrontarlo anche a livello educativo e scolastico con l'obiettivo di:

- fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui spesso si fondano forme di hate speech, in particolare legati alla razza, al genere, all'orientamento sessuale, alla disabilità;
- promuovere la partecipazione civica e l'impegno, anche attraverso i media digitali e i social network;
- favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani.

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in relazione a questa problematica.

Vengono di seguito indicate le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in relazione a questa problematica:

- Informativa ai docenti, agli studenti, alle famiglie e al personale ATA
- Integrazione al Regolamento d'Istituto
- Azioni di sensibilizzazione

4.4 - Dipendenza da Internet e gioco online

La Dipendenza da Internet fa riferimento all'utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che, al pari di altri comportamenti patologici/dipendenze, può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete.

L'istituto è intenzionato a promuovere azioni di prevenzione attraverso percorsi sul benessere digitale?

Vengono di seguito indicate le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in relazione a questa problematica:

- Momenti di informazione rivolti a genitori, alunni e insegnanti.
- Formazione ai docenti
- Azione di sensibilizzazione
- Attivazione di supporto psicologico

4.5 - Sexting

Il "sexting" è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialmente sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

4.6 - Adescamento online

Il **grooming** (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro.

I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di **teen dating** (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online.

In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies - l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere per prevenire ed affrontare la delicata problematica dell'adescamento.

4.7 - Pedopornografia

La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti bambini/e, ragazzi/e coinvolti/e in comportamenti sessualmente espliciti, **concrete o simulate** o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.

La legge n. 269 del 3 agosto 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù", introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo

sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella **legge n. 38 del 6 febbraio 2006** "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", segna una tappa fondamentale nella definizione e predisposizione di strumenti utili a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest'ultima, introduce, tra le altre cose, il reato di "pornografia minorile virtuale" (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

In un'ottica di attività preventive, il tema della pedopornografia è estremamente delicato, occorre parlarne sempre in considerazione della maturità, della fascia d'età e selezionando il tipo di informazioni che si possono condividere.

La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile parlarne, in particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze impreviste del sexting.

Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un'attività di sensibilizzazione rivolta ai genitori e al personale scolastico promuovendo i servizi di Generazioni Connesse: qualora navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è opportuno segnalarlo, anche anonimamente, attraverso il sito www.generazioniconnesse.it alla sezione "**Segnala contenuti illegali**" ([Hotline](#)).

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la Rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Centre sono il "Clicca e Segnala" di [Telefono Azzurro](#) e "STOP-IT" di [Save the Children](#).

Vengono di seguito indicate le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in relazione a questa problematica:

- Percorsi di Educazione Civica, Affettiva e Sessuale
- Sensibilizzazione all'uso corretto e consapevole del web

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell'arco dell'anno scolastico 2021/2022).

- Organizzare laboratori di educazione alla sessualità e all'affettività, rivolti agli/le studenti/studentesse.

AZIONI (da sviluppare nell'arco dei tre anni scolastici successivi).

- Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione sui rischi online e un utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie digitali rivolti agli studenti/studentesse.
- Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati all'utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti, con il coinvolgimento di esperti.

Capitolo 5 - Segnalazione e gestione dei casi

5.1. - Cosa segnalare

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o adescamento online ha a disposizione procedure definite e può fare riferimento a tutta la comunità scolastica.

Questa sezione dell'ePolicy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e gestione dei problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e studentesse (vedi allegati a seguire).

Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola nell'identificazione di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di presa in carico da parte della scuola e l'intervento migliore da mettere in atto per aiutare studenti/esse in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con la scuola (vedi paragrafo 1.3. dell'ePolicy).

Nelle procedure:

- sono indicate le **figure preposte all'accoglienza della segnalazione e alla presa in carico e gestione del caso.**
- le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico.

Inoltre, la scuola **individua le figure che costituiranno un team** preposto alla gestione della segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti).

Nell'affrontare i casi prevediamo la **collaborazione con altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio** (che verranno richiamati più avanti), qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.

Tali procedure sono comunicate e condivise con l'intera comunità scolastica.

Questo risulta importante sia per facilitare l'emersione di situazioni a rischio, e la conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e

studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo sicuro, attento al benessere di chi lo vive, in cui le problematiche non vengono ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta di tutta la comunità.

La condivisione avverrà attraverso assemblee scolastiche che coinvolgono i genitori, gli studenti e le studentesse e il personale della scuola, con l'utilizzo di locandine da affiggere a scuola, attraverso news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e attraverso tutti i canali maggiormente utili ad un'efficace comunicazione.

A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate:

- **Cyberbullismo:** è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra problematica. Oltre al contesto, vanno considerate le modalità attraverso le quali il comportamento si manifesta (alla presenza di un "pubblico"? Tra coetanei? In modo ripetuto e intenzionale? C'è un danno percepito alla vittima? etc.). È necessario poi valutare l'eventuale stato di disagio vissuto dagli/lle studenti/esse coinvolti/e (e quindi valutare se rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione).
- **Adescamento online:** se si sospetta un caso di adescamento online è opportuno, innanzitutto, fare attenzione a non cancellare eventuali prove da smartphone, tablet e computer utilizzati dalla persona minorenni e inoltre è importante non sostituirsi al bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di rispondere all'adescatore al suo posto). È fondamentale valutare il benessere psicofisico dei minori e il rischio che corrono. Vi ricordiamo che l'attuale normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone in alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede di raccolta di informazioni con l'ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria infantile.
- **Sexting:** nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da persone minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro consenso è opportuno adottare sistemi di segnalazione con l'obiettivo primario di tutelare il minore e ottenere la rimozione del materiale, per quanto possibile, se online e il blocco della sua diffusione via dispositivi mobili.

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione di contenuti online lesivi, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi:

- Servizio di [Helpline 19696](#) e [Chat di Telefono Azzurro](#) per supporto ed emergenze;
- [Clicca e segnala di Telefono Azzurro](#) e [STOP-IT di Save the Children Italia](#) per

segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

Le procedure di segnalazione sono indicate in dettaglio al paragrafo 5.4.

5.2. - Come segnalare: quali strumenti e a chi

L'insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto all'ambito dell'apprendimento, ossia alla sola preparazione e tenuta delle lezioni, alla verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli studenti e dalle studentesse, ma si estende a tutte le altre attività educative.

Le situazioni problematiche in relazione all'uso delle tecnologie digitali dovrebbero essere sempre gestite anche a livello di gruppo.

Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi:

- CASO A (SOSPETTO) - Il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online.
- CASO B (EVIDENZA) - Il docente ha evidenza certa che stia accadendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online.

Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure.

Strumenti a disposizione di studenti/esse

Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in prima persona o di cui sono testimoni, la scuola può prevedere alcuni strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione:

- un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;
- scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile e ben visibile della scuola;
- sportello di ascolto con professionisti;

- docente referente per le segnalazioni.

Anche studenti e studentesse, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito [1.96.96](tel:1.96.96).

La nostra scuola ha istituito un indirizzo e-mail dedicato (cyberhelp@scuoleonmilani.edu.it) da utilizzare esclusivamente per eventuali segnalazioni relative alle problematiche suddette.

5.3. - Gli attori sul territorio

Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi **ad altre figure, enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio** qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.

Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il [Vademecum](#) di Generazioni Connesse “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani” (seconda parte, pag. 31), senza dimenticare che la Helpline di Telefono Azzurro (19696) è sempre attiva nell’offrire una guida competente ed un supporto in tale percorso.

A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una problematica connessa all’utilizzo di Internet può presentare.

- **Comitato Regionale Unicef:** laddove presente, su delega della regione, svolge un ruolo di difensore dei diritti dell’infanzia.
- **Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni):** svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
- **Ufficio Scolastico Regionale:** supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella segnalazione di comportamenti a rischio correlati all’uso di Internet.
- **Polizia Postale e delle Comunicazioni:** accoglie tutte le segnalazioni relative a comportamenti a rischio nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
- **Aziende Sanitarie Locali:** forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete. In alcune regioni, come il Lazio e la Lombardia, sono attivi degli ambulatori

specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio correlate.

- **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Difensore Civico:** segnalano all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
- **Tribunale per i Minorenni:** segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori.

Dal nostro Istituto è possibile fare riferimento alle seguenti servizi o agenzie presenti sul territorio regionale/provinciale tramite i links indicati di seguito (per la regione Toscana consultare il [Vademecum](#) alla pag. 82):

Comitato Regionale Unicef

- <https://www.unicef.it/comitati-locali/toscana/>

Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni)

- <https://www.corecom.toscana.it/>

Ufficio Scolastico Regionale

- <http://www.toscana.istruzione.it/index.shtml>
- drto@postacert.istruzione.it

Polizia Postale e delle Comunicazioni

- <http://www.commissariatodips.it/>
- compartimento.polposta.fi@pecps.poliziadistato.it

Azienda Sanitaria Locale

- <https://www.regione.toscana.it/salute/>

Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Difensore Civico



- <http://www.consiglio.regione.toscana.it/garante-infanzia/default.aspx?nome=costruzione>
- garanteinfanziatoscana@postacert.toscana.it

Tribunale per i Minorenni

- <http://www.giustizia.toscana.it/tribunaleminorennefirenze/>
- presidente.tribmin.firenze@giustiziacert.it

5.4. - Allegati con le procedure


Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di Cyberbullismo?




Procedure interne: cosa fare in caso di sexting?



Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento online?



Procedure di segnalazione per enti, associazioni, professionisti esterni alla scuola



Altri allegati

- [Scheda di segnalazione](#)
- [Diario di bordo](#)
- [iGloss@ 1.0 l'ABC dei comportamenti devianti online](#)
- [Elenco reati procedibili d'ufficio](#)

Il nostro piano d'azioni

Non è prevista nessuna azione.

